



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 del 08/07/2021

OGGETTO: TRIBUTI APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala Consiliare di Piazza della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1	SCULLINO GAETANO	Sindaco	X	
2	SPINOSI ANDREA	Presidente	X	
3	CALIMERA DOMENICO	Consigliere	X	
4	BEVILACQUA MARCELLO	Consigliere	X	
5	NAZZARI ROBERTO	Consigliere	X	
6	GIORDANENGO MASSIMO	Consigliere	X	
7	PALMERO GIUSEPPE	Consigliere	X in videoconferenza	
8	REA MAURIZIO	Consigliere	X	
9	D'ANDREA CRISTINA	Consigliere	X	
10	ISNARDI BARTOLOMEO	Consigliere	X	
11	MAURO FRANCESCO	Consigliere	X in videoconferenza	
12	SISMONDINI GABRIELE	Consigliere	X	
13	IOCULANO ENRICO	Consigliere		X
14	DE LEO DOMENICO	Consigliere	X	
15	LEUZZI FEDERICA	Consigliere	X	
16	D'EUSEBIO MASSIMO	Consigliere		X
17	BALLESTRA ALBERTO	Consigliere		X

Dei consiglieri assenti giustificano: Ioculano Enrico, D'Eusebio Massimo e Ballestra Alberto.

Sono presenti gli Assessori: Bertolucci Simone, Panetta Tiziana e De Villa Matteo.

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Monica Di Marco - Segretario Generale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Andrea Spinosi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all'articolo 1, comma 738, veniva soppressa la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (“Testo Unico Ambientale”) sotto vari profili;
- in particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1, comma 24, del D.lgs. 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, interviene:
 - sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
 - sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
 - sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006;
- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto “*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021*”;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”, aggiornata con delibera del 24 novembre 2020 n.493/2020/R/RIF;

RILEVATO CHE la stessa deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019:

- stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi;
- all'art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) e la validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTA le successive delibere di ARERA:

- n. 444/2019, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;
- n.57/2020, recante *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente"*;
- n. 158/2020, recante *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"*;
- n. 238/2020, recante *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- n. 493/2020, recante *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*;

PRESO ATTO che con Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 6, in fase di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e la cui ripartizione tra i singoli enti verrà determinata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge n. 73/2021;

RILEVATA l'opportunità di coniugare l'approvazione delle tariffe TARI dell'anno 2021 in relazione alla scadenza dei termini e la concessione delle riduzioni Covid-19 alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ricorrendo ad una stima presunta (secondo i dati Ifel) di assegnazione del contributo di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021 di Euro 349.851,00 e secondo i seguenti criteri:

- BENEFICIARI: utenze non domestiche, rientranti nelle seguenti categorie TARI, di cui al D.P.R. n. 158/1999:
 - 300004 - campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;

- 300005 - stabilimenti balneari;
- 300007 - alberghi con ristorante;
- 300008 - alberghi senza ristorante;
- 300013 - negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli;
- 300017 - attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- 300022 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- 300023 - mense, birrerie, hamburgerie;
- 300024 - bar, caffè, pasticceria;
- 300031 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con “slot machines”;
- 300032 - bar, caffè, pasticceria con “slot machines”;
- 300035 - “bed & breakfast”;
- 300036 – campeggi, villaggi vacanza;

poiché ritenute danneggiate, direttamente o indirettamente, dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19, purchè regolarmente iscritte in tassa, che siano state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di “lockdown”, come sotto specificato:

- RIDUZIONE: 50% della parte variabile per le attività aventi sede nel centro della città (Via Cavour, via Roma, via Aproso, via G. Rossi, via Mameli, via Milite Ignoto, via Repubblica, via Del Teatro, via Mazzini, via Ruffini, via Matteotti, via Bligny, via Martiri della Libertà, Largo Torino, via Hanbury, via Peglia, via Trossarelli, Corso Francia, via Freccero, Corso Piemonte) e 25% per quelle ubicate nel restante territorio cittadino; ritenendo opportuno attribuire una maggiore percentuale di distribuzione delle agevolazioni alle attività economiche situate nel centro del maggior sviluppo commerciale della Città, al fine di ristabilire il maggior patimento dell'effetto Covid;
- MODALITÀ APPLICATIVE: d'ufficio sulla bolletta TARI 2021; nel caso in cui la singola utenza benefici già di altra riduzione TARI, sarà applicata d'ufficio la riduzione più favorevole;
- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
 - nel caso in cui l'assegnazione definitiva del contributo di cui all'articolo 6 del D.L. n. 73/2021 risulti inferiore all'importo stimato di Euro 349.851,00 si procederà ad una riapprovazione delle tariffe TARI 2021 e delle riduzioni Covid-19;
 - l'eventuale differenza positiva tra l'importo effettivamente assegnato e l'importo stimato sarà utilizzata sulla base di quanto deliberato con ulteriore apposito provvedimento di individuazione dei beneficiari;

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RITENUTO dover assoggettare l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, nonché, l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, all'approvazione del PEF da parte dell'ETC e di ARERA, riservandosi di intervenire sulla articolazione tariffaria TARI e sull'ammontare complessivo qualora ci fosse rilievi;

DATO ATTO che per la formale approvazione e validazione del Piano, l'Ente Territorialmente Competente, in Regione Liguria, è individuato per delega nel Comune medesimo;

VISTO l'allegato "Verbale di validazione del P.E.F. TARI 2021", sottoscritto dal Segretario Generale dell'Ente;

RILEVATO che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;

RITENUTO di determinare per l'anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate nell'elaborazione allegata, che tiene conto di tutti i criteri vigenti ai fini del calcolo delle tariffe TARI;

CONSIDERATO CHE:

- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
- i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2020 con la quale si è preso atto del costo totale presunto del servizio da coprire con il gettito della TARI per l'anno 2021;

ATTESO che con la suddetta deliberazione si dava altresì atto che con successivo atto sarebbe stato approvato il Piano Finanziario aggiornato alla data del 1° gennaio 2021 con la banca dati TARI del Comune e con i dati tecnici relativi alle quantità dei rifiuti prodotti, raccolti e smaltiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 composto da:

- PEF2021 (Allegato "A");
- relazione di accompagnamento (Allegato "B");
- metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti, elaborato secondo le citate delibere di ARERA (Allegato "C");
- dichiarazione di veridicità (Allegato "D");

RITENUTO opportuno approvare, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, il PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 – per l'anno 2021, allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dalla Soc. "GF Ambiente", per conto della "C&C Sistemi", per un costo complessivo di € 6.880.850,57, come validato dall'Ente Territorialmente Competente, approvando contestualmente le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto – DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 comma 651;

VISTA la Tabella allegata alla presente deliberazione che riporta i dati necessari per la corretta determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, redatta utilizzando lo schema allegato alla delibera 443*2020/R/rif dell'ARERA definita con il termine MTR, allegato "C";

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal nuovo regolamento comunale, che in condizioni ordinarie si articolano in:

- a) n° 3 rate bimestrali di acconto, sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, per un importo complessivo pari al 66% della tassa dovuta, con cadenza il giorno 15 del mese di maggio, luglio e settembre – pagabili anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- b) n° 1 rata di saldo, sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, di importo pari alla parte residua della tassa dovuta, con cadenza il giorno 15 del mese di dicembre.

dovranno necessariamente essere modificate per l'anno 2021, in ragione delle scadenze di approvazione degli atti, anche in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che a termini del D.l. n. 56 del 20 aprile 2021, "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, con riferimento ai termini di approvazione delle Delibere regolamentari e tariffarie dei Tributi locali, questi sono automaticamente rinviati al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall'art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni*");

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art. 1, commi 641 e ss., della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 251 del 18/12/2020, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2021/2023;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco;

RICHIAMATO il verbale della 3^a Commissione Consiliare Permanente - "*Bilancio Programmazione – Attività Produttive – Polizia Locale*", riunitasi il giorno 24/06/2021 e conservato agli atti del presente procedimento;

VISTO in particolare l'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali";

UDITI gli interventi dei presenti che hanno partecipato alla discussione generale, parte integrante del presente atto e che è conservata agli atti in formato digitale e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n° 11, contrari n° 0, astenuti n° 3 (De Leo, Leuzzi e Sismondini), resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti (Mauro e Palmero in videoconferenza);

DELIBERA

- 1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI APPROVARE il PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 – per l'anno 2021, allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dalla Soc. "GF Ambiente", per conto della "C&C Sistemi", per un costo complessivo di €uro 6.880.850,57, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente;
- 3) DI APPROVARE gli allegati al PEF, pure allegati al presente atto;
- 4) DI APPROVARE le riduzioni Covid-19 a favore delle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, utilizzando il contributo di cui all'articolo 6 del D.L. 73/2021 di €uro 349.851,00, quantificato ricorrendo ad una stima presunta (secondo i dati Ifel) di assegnazione, secondo i seguenti criteri:
 - BENEFICIARI: utenze non domestiche, rientranti nelle seguenti categorie TARI, di cui al D.P.R. n. 158/1999:
 - 300004 - campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 300005 - stabilimenti balneari
 - 300007 - alberghi con ristorante
 - 300008 - alberghi senza ristorante
 - 300013 - negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - 300017 - attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - 300022 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 300023 - mense, birrerie, hamburgerie
 - 300024 - bar, caffè, pasticceria
 - 300031 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con "slot machines"
 - 300032 - bar, caffè, pasticceria con "slot machines"
 - 300035 - "bed & breakfast"
 - 300036 – campeggi, villaggi vacanza

poiché ritenute danneggiate, direttamente o indirettamente, dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19, purchè regolarmente iscritte in tassa, che siano state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di

“lockdown”, come sotto specificato:

- RIDUZIONE: 50% della parte variabile per le attività aventi sede nel centro della città (Via Cavour, via Roma, via Aprosio, via G. Rossi, via Mameli, via Milite Ignoto, via Repubblica, via Del Teatro, via Mazzini, via Ruffini, via Matteotti, via Bligny, via Martiri della Libertà, Largo Torino, via Hanbury, via Peglia, via Trossarelli, Corso Francia, via Freccero, Corso Piemonte) e 25% per quelle ubicate nel restante territorio cittadino; ritenendo opportuno attribuire una maggiore percentuale di distribuzione delle agevolazioni alle attività economiche situate nel centro del maggior sviluppo commerciale della Città, al fine di ristorare il maggior patimento dell'effetto Covid;
 - MODALITÀ APPLICATIVE: d'ufficio sulla bolletta TARI 2021; nel caso in cui la singola utenza benefici già di altra riduzione TARI, sarà applicata d'ufficio la riduzione più favorevole;
 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
 - nel caso in cui l'assegnazione definitiva del contributo di cui all'articolo 6 del D.L. n. 73/2021 risulti inferiore all'importo stimato di €uro 349.851,00 si procederà ad una riapprovazione delle tariffe TARI 2021 e delle riduzioni Covid-19;
 - l'eventuale differenza positiva tra l'importo effettivamente assegnato e l'importo stimato sarà utilizzata sulla base di quanto deliberato con ulteriore apposito provvedimento di individuazione dei beneficiari;
- 5) DI DETERMINARE le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, come riportate nell'allegato “B” al presente atto – DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 comma 651 – parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 6) DI STABILIRE che, per il solo anno 2021 la TARI (tassa rifiuti) verrà riscossa con le seguenti modalità:
- 1^ rata scadenza 15 settembre 2021 per il 35%
 - 2^ rata scadenza 15 dicembre per il 35%
 - 3^ rata scadenza 28 febbraio 2022
- con possibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 15 dicembre 2021;
- 7) DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n° 14, contrari n° 0, astenuti n° 0, resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti (Mauro e Palmero in videoconferenza);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Andrea SPINOSI / INFOCERTS SPA

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Marco Monica / ArubaPEC S.p.A.